

Associazione Lo Sguardo APS

STATUTO
Associazione LO SGUARDO APS

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI,
FINALITA', ATTIVITA' E DURATA

Articolo 1

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**Lo sguardo APS**" (da ora in avanti detta "Associazione"), con sede legale nel Comune di **Firenze** e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Per la realizzazione dei propri scopi e delle finalità istituzionali possono essere aperte sedi periferiche sul territorio.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale, promuovendo, sostenendo e diffondendo i valori **della ricerca di un significato per l'esistenza, della promozione della cultura, e particolarmente della poesia, con attenzione alla realtà giovanile e all'inclusione di persone con situazione di disagio e disabilità.**

L'Associazione non ha fine di lucro ed esercita la propria attività nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, non disponendo, in nessuna maniera, limitazione e/o discriminazione verso gli stessi.

Articolo 3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di eventi ed attività culturali, artistiche o ricreative

Associazione Lo Sguardo APS

di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- 1) **promuovere e organizzare eventi, incontri, manifestazioni culturali, rappresentazioni teatrali, dibattiti, convegni e seminari, esposizioni e mostre, concorsi, campagne di sensibilizzazione e ogni altra iniziativa volta a diffondere la cultura e la poesia;**
- 2) **favorire ogni iniziativa utile al fine di valorizzare la ricerca di significato dell'esistenza e la diffusione della cultura, specie nelle giovani generazioni.**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 5

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione ed accettano le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento da

Associazione Lo Sguardo APS

parte del Consiglio Direttivo, della domanda scritta dal richiedente comprensiva delle proprie complete generalità e con il versamento della quota associativa annuale fissata dal medesimo Consiglio direttivo.

L'Associazione è composta da persone fisiche le quali si distinguono in:

a) Soci ordinari, che sono coloro che hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda è stata presentata al Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda fatto salvo il rifiuto del Consigli Direttivo.

b) Soci sostenitori, che sono coloro che oltre la quota ordinaria dell'Associazione, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

I Soci persone fisiche sono coloro che si associano direttamente. Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna distinzione di sesso, di età ed etnia. Per i soci di minore età la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

La deliberazione di ammissione o affiliazione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o affiliazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione o affiliazione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 6

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

Gli associati hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi associativi;
- 2) essere eletti negli organi associativi, purché abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'elezione;
- 3) esercitare, anche mediante delega scritta, il proprio diritto di voto nell'Assemblea, sempre che abbiano raggiunto la maggiore età al momento del voto. I minori di età possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che esercitano la potestà genitoriale. Ciascun socio, durante la votazione, non può esprimere più di un voto.
- 4) partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 5) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 4) ad esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere regolarmente adottate dall'Associazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione

Associazione Lo Sguardo APS

Nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e i dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza l'espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Articolo 7

La perdita della qualità di Associato avviene per:

- 1) recesso. Il diritto di recesso avviene mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale o dell'affiliazione;
- 3) decesso;
- 4) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato, qualora venga constatato:
 - a) un comportamento gravemente contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - b) l'inadempimento grave agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dall'Associazione;
 - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo, a partire dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, per far ricorso all'Assemblea.

Per i soggetti collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con il presente Statuto.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICHE. PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 8

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di

bilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Articolo 9

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) quote annuali associative;
- 2) proventi derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 4) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari. Le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- 5) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola e da altre attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore,
- 6) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 8) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 10

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'esercizio finanziario decorre dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea entro il mese di ottobre dell'anno successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO IV
ORGANI SOCIALI. ASSEMBLEA, ORGANO DI AMMINISTRAZIONE,
PRESIDENTE, ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo

Articolo 12

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale o dell'affiliazione.

Ciascun associato ha un voto. L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Associato, al momento del voto, non può rappresentare, per delega, più di 3 (tre) Associati con diritto di voto.

Articolo 13

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo. Inoltre:

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- 1) per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- 2) per modificare l'atto Costitutivo e lo Statuto;
- 3) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la

Associazione Lo Sguardo APS

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, tranne che per le delibere concernenti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, a mezzo di lettera semplice, fax, posta certificata, e-mail, almeno quindici giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

I lavori dell'Assemblea sono riassunti nel verbale redatto da un consigliere o segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere e/o segretario, è trascritto su apposito registro e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è formato da un numero di componenti fissato in ragione di 5, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di quattro anni con la possibilità di essere rieletti per n.5 mandati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. Inoltre il rappresentante legale ed amministratori non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al

Associazione Lo Sguardo APS

Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi dell'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vicepresidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I Consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.

Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il vicepresidente e il segretario.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione e si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina la quota annuale associativa; respinge le domande di ammissione dei nuovi Associati qualora non sussistano i requisiti previsti; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari l'indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera semplice, e-mail, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura del segretario, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo non diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei

presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i Consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il vicepresidente ed il segretario che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15, è convocato dal vicepresidente ai fini di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative delibere ed adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino ad elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

Articolo 20

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da

revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

L'organo di controllo se obbligatorio per legge fa riferimento all' articolo 20 del presente statuto.

TITOLO V

SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Articolo 22

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.